



# **CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE**

(PROV. DI FERMO)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI  
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL  
CANONE MERCATALE**

## Sommario

Sommario .....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE .....	5
<b>Articolo 1 - Oggetto</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 2 - Disposizioni generali</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 4 – Presupposto del canone</b> .....	<b>6</b>
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AREE NON MERCATALI .....	8
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI .....	8
<b>Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione aree non mercatali</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 6 - Titorità della concessione</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 7 - Tipi di occupazione</b> .....	<b>9</b>
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI .....	10
<b>Articolo 8 - Rilascio delle concessioni</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 9 - Concessioni</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 10 - Istanze d’urgenza</b> .....	<b>13</b>
<b>Articolo 11 - Rinnovo delle concessioni</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 12 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione</b> .....	<b>14</b>
<b>Articolo 13 - Estinzione della concessione</b> .....	<b>15</b>
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI .....	16
<b>Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni ...</b> .....	<b>16</b>
<b>Articolo 15 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</b> .....	<b>16</b>
<b>Articolo 16 - Determinazione della tariffa</b> .....	<b>17</b>
<b>Articolo 17 - Determinazione del canone</b> .....	<b>17</b>
<b>Articolo 18 - Durata e modalità delle occupazioni temporanee</b> .....	<b>18</b>
<b>Articolo 19 - Dimensione dell'occupazione</b> .....	<b>18</b>
<b>Articolo 20 - Occupazioni non assoggettate al canone</b> .....	<b>18</b>
<b>Articolo 21 - Commisurazione del canone per le varie fattispecie di occupazione</b> .....	<b>20</b>
<b>Articolo 22 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi</b> .....	<b>22</b>
CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE .....	22
<b>Articolo 23 - Passi carrabili</b> .....	<b>22</b>
<b>Articolo 24 - Manifestazioni ed eventi</b> .....	<b>23</b>
<b>Articolo 25 - Attività di propaganda elettorale</b> .....	<b>24</b>
<b>Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme</b> .....	<b>24</b>
TITOLO III - OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE .....	24
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI .....	24
<b>Articolo 27 – Disposizioni generali in materia di occupazione delle aree mercatali</b> .....	<b>24</b>
<b>Articolo 28 – Disposizioni generali e occupazioni abusive</b> .....	<b>25</b>
<b>Articolo 29 - Soggetti passivi</b> .....	<b>25</b>
<b>Articolo 30 - Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi</b> .....	<b>26</b>
<b>Articolo 31 - Criteri generali per la determinazione della tariffa</b> .....	<b>26</b>
<b>Articolo 32 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</b> .....	<b>26</b>
<b>Articolo 33 - Determinazione delle tariffe giornaliere</b> .....	<b>27</b>
<b>Articolo 34 - Determinazione del canone</b> .....	<b>27</b>

<b>Articolo 35 – Modalità e termini per il pagamento del canone</b> .....	27
<b>Articolo 36 – Versamenti e rimborsi</b> .....	28
<b>Articolo 37 – Dilazione e sospensione del pagamento</b> .....	28
<b>TITOLO IV – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI</b> .....	28
<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI</b> .....	28
<b>Articolo 38 – Ambito, scopo e quadro normativo di riferimento</b> .....	28
<b>Articolo 39 - Nozione di centro abitato</b> .....	29
<b>Articolo 40 - Classificazione e tipologia degli impianti pubblicitari</b> .....	29
<b>CAPO II - PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE</b> .....	29
<b>Articolo 41 - Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna, tipologie consentite</b> .....	29
<b>CAPO III - PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA</b> .....	31
<b>Articolo 42 - Definizione degli impianti - tipologie consentite</b> .....	31
<b>CAPO IV - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ</b> .....	32
<b>Articolo 43 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali</b> .....	33
<b>Articolo 44 - Collocazione degli impianti pubblicitari</b> .....	33
<b>Articolo 45 - Distanze</b> .....	34
<b>Articolo 46 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari</b> .....	34
<b>Articolo 47 - Pubblicità direzionale</b> .....	34
<b>Articolo 48 - Contenuto del messaggio pubblicitario</b> .....	35
<b>Articolo 49 – Illuminazione</b> .....	35
<b>Articolo 50 - Limitazioni e divieti</b> .....	36
<b>CAPO V – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ</b> .....	37
<b>Articolo 51 - Pubblicità effettuata sui veicoli</b> .....	37
<b>Articolo 52 - Pubblicità effettuata sui veicoli in sosta</b> .....	38
<b>Articolo 53 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio</b> .....	39
<b>Articolo 54 - Pubblicità fonica</b> .....	39
<b>Articolo 55 - Volantinaggio</b> .....	40
<b>Articolo 56 - Pubblicità dei cantieri edili</b> .....	40
<b>Articolo 57 - Impianti di trasmissione e/o riproduzioni di immagini e altre forme di pubblicità</b> .....	41
<b>CAPO VI - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI</b> .....	42
<b>Articolo 58 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari</b> .....	42
<b>Articolo 59 - Preinsegne</b> .....	42
<b>Articolo 60 - Insegne di esercizio e pubblicitarie</b> .....	42
<b>Articolo 61 - Categoria delle Insegne</b> .....	43
<b>Articolo 62 - Dimensioni e collocazione delle insegne</b> .....	43
<b>Articolo 63 - Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio</b> .....	44
<b>Articolo 64 - Targhe pubblicitarie</b> .....	45
<b>Articolo 65 - Caratteristiche delle tende</b> .....	45
<b>Articolo 66 - Vetrofanie e Vetrografie</b> .....	46
<b>Articolo 67 - Inserzioni dipinte, murali e tromp l'oeil</b> .....	46
<b>Articolo 68 - Insegne di pubblico interesse</b> .....	46
<b>CAPO VII- COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E DI INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE</b> .....	46
<b>Articolo 69 - Norme generali</b> .....	47
<b>Articolo 70 - Insegne di esercizio</b> .....	47
<b>Articolo 71 - Targhe professionali o di esercizio</b> .....	47
<b>Articolo 72 - Bacheche a muro</b> .....	48
<b>Articolo 73 – Tende</b> .....	48

Articolo 74 - Vetrofanie e vetrografie .....	48
Articolo 75 – Materiali ammessi .....	48
CAPO VIII - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	48
Articolo 76 - Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione. ....	49
Articolo 77 – Termini di validità dell'autorizzazione .....	49
Articolo 78 - I termini di rilascio dell'autorizzazione .....	49
Articolo 79 - Presentazione della domanda .....	50
Articolo 80 – Autorizzazione triennale. Rinnovo. ....	50
Articolo 81 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	50
Articolo 82 - Interventi di sostituzione e modifica .....	51
Articolo 83 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione .....	51
Articolo 84 – Autorizzazione. Esclusioni.....	52
Articolo 85 - Rinvio .....	53
Articolo 86 - Norma transitoria .....	53
CAPO IX - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	53
Articolo 87 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone.....	53
Articolo 88 - Modalità per l'applicazione delle tariffe e la determinazione del canone ....	54
Articolo 89 - Esenzioni .....	56
Articolo 90 - Riduzioni.....	59
Articolo 91 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione pubblicitaria .....	59
TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI .....	61
Articolo 92 - Caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni .....	61
Articolo 93 – Servizio delle Pubbliche Affissioni.....	62
Articolo 94 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni.....	63
Articolo 95 - Riduzioni.....	63
Articolo 96 - Esenzioni.....	64
Articolo 97 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni.....	64
Articolo 98 - Materiale pubblicitario abusivo .....	65
TITOLO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI.....	65
Articolo 99 - Modalità e termini per il pagamento del canone .....	65
Articolo 100 - Versamenti e rimborsi .....	66
Articolo 101 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento.....	67
TITOLO VII – SANZIONI, INDENNITÀ ED ACCERTAMENTI.....	67
Articolo 102 - Sanzioni e indennità per occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. ....	67
Articolo 103 - Sanzioni accessorie.....	69
Articolo 104 - Autotutela .....	69
Articolo 105 - Attività di verifica e controllo .....	69
Articolo 106 – Riscossione coattiva.....	70
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	70
Articolo 107 - Disposizioni transitorie .....	70
Articolo 108 - Disposizioni finali.....	70
ALLEGATO "A" ELENCO DELLE STRADE E DELLE AREE DEL COMUNE CLASSIFICATE AI FINI DEL CANONE OCCUPAZIONE.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ALLEGATO "B" ELENCO DELLE STRADE E DELLE AREE DEL COMUNE CLASSIFICATE AI FINI DELLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI .....	

## TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 849, denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Il Regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo e i criteri per la predisposizione del piano degli impianti pubblicitari .

3. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

### **Articolo 2 - Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico o privato ad uso pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.

3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione

della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro sessanta giorni dalla sua adozione.

5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4, sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all'art. 102 comma 4 del presente Regolamento.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto, rispettivamente, al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

### **Articolo 4 – Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone (art. 1, c. 819, L.160/19) è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Relativamente al presupposto di cui all'art.4, comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparati a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade mentre i passaggi privati a fondo cieco non sono assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 Codice Civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato.

3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione, aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

7. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

8. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).

9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno valore autorizzatorio e non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

## **TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AREE NON MERCATALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI**

#### **Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione aree non mercatali**

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.
3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.
4. Sono inoltre abusive le occupazioni d'urgenza per le quali non è comunicata ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento o attuate contro il divieto dell'Autorità e quelle eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.
5. La mancata istanza di voltura, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di sessanta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
6. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla modulistica comunale. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica e quant'altro previsto dalla specifica disciplina comunale. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
10. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente,

nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.

11. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie"), le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

12. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

### **Articolo 6 - Titolarietà della concessione**

1. La concessione può essere richiesta:

- a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
- b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
- c) dal concessionario del servizio pubblico o di pubblica utilità per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
- e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.Lgs. 285/1992;
- f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

### **Articolo 7 - Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore ad anni venti, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. Si intendono **annuali** le occupazioni effettuate:
  - da esercenti il commercio con posto fisso nelle aree destinate a mercato o fiera per la durata dell' anno solare;
  - da produttori agricoli provvisti di autorizzazione all' occupazione di suolo o dello spazio pubblico per tutta la durata dell' anno solare;
  - da espositori od altri soggetti autorizzati all' occupazione per tutta la durata dell' anno solare.
4. Si intendono **stagionali** le occupazioni che ricorrono in determinati periodi dell' anno.
5. Si intendono **occasional** le occupazioni non rientranti tra quelle stagionali o annuali.
6. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse e/o di ordine pubblico.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

### **Articolo 8 - Rilascio delle concessioni**

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda esclusivamente in modalità telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente.
2. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell'istruttoria.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione

dell'istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell'art. 2, c.7, L. 241/1990.

6. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini o da soggetto delegato dagli stessi;
- d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall'art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

8. Le modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione, la proroga e la sospensione di occupazioni preesistenti sono soggette a semplice comunicazione.

9. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo autorizzativo per l'occupazione.

### **Articolo 9 - Concessioni**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'ufficio competente o l'eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.

2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione

all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio.

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) l'obbligo di corrispondere il canone;
- d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 8.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco dell'ufficio competente in caso di modifica della viabilità veicolare.

8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire il titolo comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

10. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

12. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

13. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

#### **Articolo 10 - Istanze d'urgenza**

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell'"autorizzazione d'urgenza". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, anche verbale, al competente ufficio comunale e alla Polizia Locale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza on line tramite sportello telematico, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 102 comma 4 del presente Regolamento.

2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.

3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

### **Articolo 11 - Rinnovo delle concessioni**

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
4. Nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali ai fini della volturazione.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.

### **Articolo 12 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione**

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.
2. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
3. La concessione è revocata d'ufficio:
  - a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione del ruolo;
  - b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
  - c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
  - d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
4. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario:

- a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;
- b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:
- 1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;
  - 2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;
- c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.

4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

5. La revoca è disposta dal responsabile dell'ufficio competente, come individuato dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento con il quale sarà altresì disposto lo sgombero e la messa in pristino dell'area.

### **Articolo 13 - Estinzione della concessione**

1. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
- b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;

d) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;

e) la cessazione dell'attività.

2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

### **CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni**

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza;

b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826, dell'art. 1, della L. 160/2019 è ridotta a un quarto.

#### **Articolo 15 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita l'ultima categoria in ordine di importanza.

## **Articolo 16 - Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato alla Delibera di Giunta Comunale.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 17 - Determinazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nel medesimo indirizzo e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.
5. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

### **Articolo 18 - Durata e modalità delle occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa del 50%.
3. Per le occupazioni temporanee la tariffa del canone ordinariamente stabilito per le occupazioni in ciascuna categoria deve intendersi riferita alle 24 ore. Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore si applicherà la tariffa oraria, ottenuta dividendo la tariffa giornaliera per 24, senza tenere conto di decimali. Le frazioni di ora vengono arrotondate sempre alla misura decisiva.

### **Articolo 19 - Dimensione dell'occupazione**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

### **Articolo 20 - Occupazioni non assoggettate al canone**

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
  - a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria;
  - b) le occupazioni di aree cimiteriali effettuate all'interno delle mura. L'esenzione non si estende alle aree esterne/adiacenti al cimitero.
  - c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
  - d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
  - e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  - f) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
  - g) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

- h) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
- i) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- l) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- m) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
- n) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
- o) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché la superficie non ecceda i 10 metri quadrati;
- p) le occupazioni temporanee di durata non superiore alle due ore;
- q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- r) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- s) le occupazioni derivanti dall' aumento di volume delle facciate degli edifici oggetto di specifici interventi in ambito di efficientamento energetico, per mezzo di applicazione di cappotto termico esterno. Sono oggetto di esenzione esclusivamente gli incrementi di superficie di cui al precedente periodo, che vanno ad incidere sul suolo pubblico con conseguente sottrazione dello stesso alla pubblica disponibilità, derivanti da interventi effettuati in regime di ecobonus 110%, ex L. n. 77 del 17 Luglio 2020, opportunamente autorizzati dagli enti preposti a tale scopo;

t) le occupazioni edili effettuate con impalcature e cantieri, esclusivamente all' interno del centro storico (ALL. C), per la durata complessiva di un anno. Per il secondo anno consecutivo l' esenzione dell' occupazione sarà pari al 50 % mentre per il terzo anno consecutivo sarà pari al 25 %.

2. Sono soggettivamente escluse dall' applicazione del canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l' esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni relative a manifestazioni patrocinate dal Comune e realizzate da associazioni, comitati, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, svolte all' interno del centro storico (ALL. C) del Comune di Sant' Elpidio a Mare;

c) le occupazioni effettuate dalle ONLUS.

3. A norma dell' art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., convertito con L. n. 120/2020, il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

4. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà richiesto il pagamento, per l' intero periodo per cui è stata concessa l' agevolazione, del canone di occupazione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 50 % dell' importo, in applicazione dell' art. 102.

#### **Articolo 21 - Commisurazione del canone per le varie fattispecie di occupazione**

1. Per l' impianto e l' esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all' intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l' occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e sulla base di quanto indicato al comma successivo. Sono oggetto del canone previsto dal comma 7 del presente articolo gli eventuali accessi all' area con passi carrabili o svasi.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l' occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard ridotta ai sensi dell' art. 1, comma 829 della L. 160/2019 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la suddetta tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte

dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativi ai passi carrabili non è frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.

4. Il canone è ridotto del 80% per le occupazioni effettuate:

dagli operatori dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili;

per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive o religiose.

5. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:

a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;

b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;

c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Per le occupazioni permanenti di spazi pubblici realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria fissata per le singole categorie è ridotta al 30%.

7. Per l'occupazione effettuata con passi carrabili la tariffa ordinaria fissata per le singole categorie è ridotta al 50%. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili sulla base di elementi di carattere oggettivo o non utilizzati di fatto si applica la tariffa ordinaria ridotta del 50%. Stessa riduzione si applica agli accessi non qualificati come passi carrabili, sui quali a richiesta dei privati può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, essere vietata la sosta. Per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburante la tariffa è ridotta del 70%. Il canone relativo all'occupazione con passi carrabili può essere assolto in via definitiva con il pagamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.

8. La tariffa ordinaria è ridotta inoltre del 50 per cento per le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

9. Per gli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi o di altre tipologie di prodotti in genere il canone previsto con Delibera di Giunta Comunale si applica per ogni singolo impianto.

10. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50%.

11. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%.

## **Articolo 22 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita dalla legge.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro ottocento. Il canone, da versare entro il 30 Aprile di ogni anno, è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato.

## **CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

### **Articolo 23 - Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui all' art. 23 comma 7.
3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito.

Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi.

4. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio del titolo autorizzativo.

5. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone.

6. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente.

#### **Articolo 24 - Manifestazioni ed eventi**

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.

2. Il Comune di Sant' Elpidio a Mare pubblica periodicamente un invito a comunicare l'intenzione di effettuare manifestazioni ed eventi comportanti l'occupazione di aree e spazi pubblici nel corso dell'anno.

3. Le comunicazioni pervenute sono esaminate dalla Giunta Comunale al fine di valutarne l'opportunità; la Giunta può negare l'assenso all'effettuazione di quelle manifestazioni che siano in contrasto con gli eventi approvati dall'Ente e quindi negare il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ad esse connessa. Circa l'esito di tale esame è data tempestiva comunicazione agli interessati ed all'ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

4. La determinazione dei periodi temporali interessati alle suddette manifestazioni di interesse, i termini per la loro presentazione ed i criteri oggettivi di valutazione delle proposte presentate, nonché la bozza dell'invito pubblico, sono effettuati con deliberazione della Giunta Comunale e resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

5. Al di fuori degli interessati ammessi a partecipare a manifestazioni ed eventi comportanti l'occupazione di aree e spazi pubblici a seguito di esame della Giunta, l'autorizzazione di aree e spazi pubblici può comunque essere rilasciata, a norma del presente Regolamento, a seguito di espressa successiva autorizzazione della Giunta finalizzata alla preventiva verifica della mancanza di elementi e situazioni di contrasto con le attività programmate dall'Ente e/o con le eventuali direttive fissate dalla Giunta stessa e comunque nell'interesse

generale della Città.

#### **Articolo 25 - Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

#### **Articolo 26 - Occupazione per comizi e raccolta firme**

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. La concessione deve essere richiesta almeno due giorni prima.

3. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

### **TITOLO III - OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

#### **Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI**

#### **Articolo 27 – Disposizioni generali in materia di occupazione delle aree mercatali**

1. Il presente Titolo, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Sant' Elpidio a Mare.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al

capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 28 – Disposizioni generali e occupazioni abusive**

1. Nelle aree, nei giorni e negli orari destinati allo svolgimento delle attività mercatali a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo gli spazi destinati a mercato, nonché quelli ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale di posteggio.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti.
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività economica in forma ambulante di cui alla legge regionale n. 27/2009 sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento il canone giornaliero e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
8. IL Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall' art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

## **Articolo 29 - Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente

è obbligato in solido.

### **Articolo 30 - Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, dagli appositi provvedimenti deliberativi di attuazione adottati dal Comune.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa all'occupazione del suolo pubblico l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, alla previgente imposta TOSAP e alla TARI ATTIVITÀ o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

### **Articolo 31 - Criteri generali per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente Regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) tipologia dell'occupazione;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato alla Delibera di Giunta Comunale.

### **Articolo 32 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici del Comune è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

### **Articolo 33 - Determinazione delle tariffe giornaliera**

1. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso Comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Con allegato alla Delibera di Giunta Comunale si riportano i coefficienti (moltiplicatori o di riduzione) della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### **Articolo 34 - Determinazione del canone mercatale**

1. Le tariffe giornaliera, di cui al comma 842 della Legge 160/290, si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente Regolamento.

### **Articolo 35 – Modalità e termini per il pagamento del canone mercatale**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione.
2. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
3. Per le occupazioni mercatali il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione.
4. Riguardo alle annualità successive al rilascio della concessione il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio; per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il pagamento in quattro rate scadenti il 31.1 – 31.3 – 30.6 – 30.09.
5. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è infe-

riore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

6. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

#### **Articolo 36 – Versamenti e rimborsi**

1. Gli incassi a titolo di accertamento e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno.
2. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
3. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
5. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
6. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

#### **Articolo 37 – Dilazione e sospensione del pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

### **TITOLO IV – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

#### **Articolo 38 – Ambito, scopo e quadro normativo di riferimento**

1. Le norme del presente Titolo si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti pubblicitari, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree

pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs 30/4/1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

2. Le norme del presente Titolo non trovano applicazione all'interno di aree private, quando i mezzi pubblicitari non sono visibili dalla pubblica via.
3. Le norme del presente Titolo integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le altre normative comunali in materia.

#### **Articolo 39 - Nozione di centro abitato**

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

#### **Articolo 40 - Classificazione e tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Gli impianti pubblicitari vengono classificati in:
  - a) impianti permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro suddivisi in:
    - Affissionali: ovvero gli impianti per le pubbliche affissioni riservati al Servizio pubbliche affissioni costituita supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e comunque non a rilevanza economica. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 definiti in: standardo; tabella; poster, trespole di cui all'art.92 del presente Regolamento.
    - Pubblicitari: ovvero preinsegna, cartello, tabella, colonna; impianti abbinati ad elementi di arredo urbano o di servizio (pensilina di attesa bus - palina di fermata bus – cestino – transenna parapetonale – orologio - termometro-barometro) e gli impianti di pubblicità o propaganda", di cui all'art.41 comma 3 del presente Regolamento.
  - b) impianti provvisori costituiti da manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico o privato o sugli edifici e ponteggi di cui all'art. 42 del presente Regolamento possono riferirsi sia ad installazioni di promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli che ad iniziative commerciali costituiti da: striscione, standardo, locandina, segno orizzontale reclamistico, gonfalone.

## **CAPO II - PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE**

#### **Articolo 41 - Definizione degli impianti privati per la pubblicità esterna, tipologie consentite**

1. Per impianti di Pubblicità Esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi mediante l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati e simili con esclusione della affissione di manifesti cartacei di affissione diretta.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono:
  - a) Insegna ovvero manufatto, luminoso od illuminato, mono o bifacciale atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.
  - b) Preinsegna ovvero la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
  - c) Cartello ovvero manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi pubblicitari sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
  - d) Colonna ovvero elemento tridimensionale, vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi sociali o commerciali.
3. Sono ricompresi nella categoria di cui al presente articolo, gli "impianti pubblicitari di servizio ovvero qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, comprendenti il cestino, palina fermata bus, pensilina attesa bus, portacicli contenenti elementi come pannelli serigrafati o simili, transenna parapetonale, quadro Informativo dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città integrata con messaggi pubblicitari, mediante pannelli serigrafati o simili.
4. Sono consentiti, altresì, gli "impianti di pubblicità o propaganda", ovvero qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto. Rientrano in tale categoria:
  - a) la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come disciplinati nell'Art.29, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
  - b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate da successivo art.67;
  - c) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché

- all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);
- d) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- e) l'"impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso per luce propria che per luce indiretta;
- f) l'"impianto di insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq;
- g) la "vetrofanfa" e la "vetrografia", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche d'incisione a mola o ad acido, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- h) le "iscrizioni dipinte, i murales e i tromp l'oeil" e cioè la riproduzione pittorica su superficie murarie di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
5. Nel rispetto del contesto storico-architettonico e ambientale lungo le strade e in prossimità di esse, l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, transenne ed altre e l'installazione di "impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile" è ammessa previa presentazione di specifici progetti approvati con specifici atti deliberativi della Giunta Comunale.

### **CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA**

#### **Articolo 42 - Definizione degli impianti - tipologie consentite**

1. Per mezzi pubblicitari temporanei si intendono quelle tipologie aventi carattere di provvisorietà, ossia una durata espositiva limitata nel tempo.
2. L'insegna d'esercizio non è da considerarsi come impianto pubblicitario temporaneo.
3. Gli impianti di Pubblicità Esterna TEMPORANEA, adibiti alla diffusione di messaggi di promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali, sono indicati nell'art.51, commi 9 e 10, del DPR 16.12.92 n. 495:
  - a) lo striscione ovvero l'elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa la cui esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni e spettacoli. Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 5 mq.
  - b) la locandina, lo stendardo ovvero l'elemento bifacciale vincolato temporaneamente al suolo da idonea struttura di sostegno la cui esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifesta-

zioni e spettacoli e lancio di iniziative commerciali con superficie massima consentita 1,4 mq (per lato).

c) il segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici esposto all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali o lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere.

4. E' consentita l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi di cui alle lettere a) e b) con decorrenza dal 15° giorno antecedente fino alle 24 ore successive all'evento pubblicitario. L'esposizione di segni orizzontali reclamistici è ammessa unicamente nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva e/o di vario genere cui si riferisce.

5. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione/ iniziativa commerciale e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così determinate:

- fuori centro abitato: m. 50;
- centro abitato: m. 12,50.

6. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

7. Ai segni orizzontali non si applica quanto stabilito dall'art.45 del presente Regolamento, fatte salve le norme sulle distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati che dovranno essere applicate unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

8. Rientrano nella categoria degli impianti pubblicitari di cui all'art. 51 del DPR 495/1992 il cd. "gonfalone", ovvero l'elemento bidimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

9. L'installazione di gonfaloni è ammessa sui pali della pubblica illuminazione o nelle posizioni assentite secondo le prescrizioni tecniche fornite dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

10. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee all'esposizione di mezzi rientranti nella fattispecie "cartello" per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabili qualora il periodo complessivo di esposizione non superi i tre mesi.

11. Il cartello non dovrà avere dimensione superiore a 1,50 mq e dovrà essere realizzato e collocato in modo da non costituire intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

12. I mezzi pubblicitari di cui ai commi 3 e 10 non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art.50 del presente Regolamento.

#### **CAPO IV - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ**

### **Articolo 43 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali**

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate.
3. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
6. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a ml 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. All'interno dei centri abitati e limitatamente agli impianti fissi per le affissioni, tale quota è ridotta a ml 0,60.

### **Articolo 44 - Collocazione degli impianti pubblicitari**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e dell'art.51 del relativo "Regolamento di Esecuzione e Attuazione" DPR 16/12/1992 n. 495 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento Pubblicitario.
3. Sono dettate particolari prescrizioni e disposizioni per particolari luoghi e tipologie di pubblicità normative dal Capo VIII del presente Regolamento, il quale disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari nel Centro storico, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale.

#### **Articolo 45 - Distanze**

1. Nel centro abitato le distanze previste dall'art.51 del DPR 16/12/1992 n. 495, ad eccezione delle preinsegne, sono ridotte sulle strade urbane di quartiere (di tipo E) e locali (F), come di seguito indicato:
  - ml 1,50 dal limite della carreggiata;
  - ml 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali semafori e intersezioni;
  - ml 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
  - ml 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi (cunette) o convessi (dossi).
2. Nel caso che la strada sia sprovvista di marciapiede la distanza di ml. 1,50 dovrà essere calcolata dal limite della carreggiata.

Qualora, invece, la strada sia provvista di marciapiede l'impianto dovrà essere collocato al margine esterno del bordo del marciapiede stesso (lato opposto alla carreggiata).
3. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, da transenne parapetonali, bacheche con messaggi di pubblico interesse, arredo in genere, l'installazione è subordinata all'approvazione di specifico progetto con atto deliberativo di Giunta Comunale.
4. Le distanze indicate al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti a filo di manufatti già esistenti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

#### **Articolo 46 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari**

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di 20 mq (DPR 16/12/1992 n. 495, art. 48, comma 1).
2. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari posti nel centro abitato, si rimanda alle norme del presente Regolamento che disciplinano le singole tipologie di impianto. L'autorizzazione all'installazione nei centri abitati di mezzi pubblicitari di dimensione superiore a 20 mq sarà subordinata a nulla osta del Servizio Urbanistica.

#### **Articolo 47 - Pubblicità direzionale**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità "direzionale", intendendosi con questa definizione l'uso di una serie di cartelli ed altri impianti pubblicitari, corredata da simboli indicativi di direzione, localizzati in più punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività. La pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività deve essere costituita esclusivamente da preinsegne come definite dall'art. 58 del presente Regolamento.

#### **Articolo 48 - Contenuto del messaggio pubblicitario**

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o in generale richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
2. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra l'autorizzazione non verrà rilasciata ovvero ne sarà sospesa la validità fino alla riproposizione di un nuovo messaggio pubblicitario, conforme ai principi medesimi.

#### **Articolo 49 – Illuminazione**

1. Ai fini del presente regolamento i mezzi pubblicitari, se dotati di luci, sono differenziati in:
  - Luminosi: ove l'illuminazione è costituita da una sorgente interna ottenuta mediante corpi luminosi posti internamente al cassonetto (filamenti neon).
  - Illuminata: ove l'illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il manufatto dall'esterno.
2. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque realizzato in conformità alle norme di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22.01.2008 e s.m.i.
3. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22.01.2008 e s.m.i. per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
4. Nessun impianto potrà avere luce intermittente (sia del tipo auto illuminante che a spot) né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
5. L'illuminazione relativa ai servizi di pubblico interesse non è assoggettata a quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
6. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse di cui all'art.31 ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie.
7. Nel centro storico le insegne d'esercizio possono essere luminose o illuminate in base alle prescrizioni individuate nelle norme tecniche di attuazione della disciplina particolareggiata del centro storico.
8. L'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione di insegne pubblicitarie e insegne di negozi ed eserci-

zi devono essere conformi alle prescrizioni dettate dalla Legge Regione Marche n. 10 /2002 recante “Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso”, in particolare dell'Allegato “B” - Disposizioni Tecniche.

#### **Articolo 50 - Limitazioni e divieti**

1. E' limite inderogabile quanto rappresentato dal comma 1 art. 23 CdS secondo il quale i mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale; non devono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia; non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici la collocazione di impianti pubblicitari è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento e materiali consentiti dalla vigente normativa di settore (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e conformemente al presente Regolamento).
3. E' vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) ed insegne d'esercizio in corrispondenza delle intersezioni, eccezion fatta per le preinsegne il cui impianto, comunque, non deve interferire con l'avvistamento dei segnali stradali. E' comunque vietata l'installazione lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.”
4. E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari.
5. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari agli edifici o monumenti.
6. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.
7. Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
8. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
9. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

10. Gli impianti posti sui marciapiedi devono essere posti ad un'altezza di almeno mt. 2,20 dal piano di calpestio in analogia a quanto previsto per la segnaletica stradale e garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,20 metri.”
11. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di modificare o sospendere l'efficacia del presente articolo per sopravvenute ragioni tecniche o a tutela della pubblica incolumità e sicurezza.

## **CAPO V – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ**

### **Articolo 51 - Pubblicità effettuata sui veicoli**

1. Sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada.
2. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma è autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 (tre) rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
5. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, limitatamente a quanto previsto e concesso dal Codice della Strada, sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
  - a) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
  - b) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.
6. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
  - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I

- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq. 3 (tre);
  - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
  - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
  - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
7. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
  8. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
  9. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
  10. Il soggetto passivo è tenuto pertanto alla effettuazione della dichiarazione di cui all' art 91 del presente Regolamento ed alla conservazione della attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, va esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
  11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada

#### **Articolo 52 - Pubblicità effettuata sui veicoli in sosta**

1. La pubblicità con i veicoli deve essere conforme all'art. 57 del DPR 495/92 e alle norme là richiamate e al medesimo collegate.
2. Una disciplina particolare è prevista per gli speciali veicoli omologati, denominati "camion vela" o "vele" come di seguito, che diffondono messaggi pubblicitari visivi mediante speciali attrezzature installate sulla motrice o su apposito rimorchio, classificati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.
3. Il soggetto che intende diffondere messaggi pubblicitari visivi mediante le vele, oltre al possesso dei prescritti requisiti di legge, deve accreditarsi presso il competente servizio comunale con una domanda iniziale quindi prenotare gli spazi consentiti almeno 48 ore prima dell'inizio di ogni diffusione pubblicitaria e corrispondere canoni, diritti e tributi prima dell'inizio di ciascuna diffusione.
4. Le vele transitano nel territorio comunale secondo le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
5. Le "vele" possono sostare esclusivamente sugli spazi pubblici appositamente individuati secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 del presente articolo nel rispetto della disciplina autorizzatoria prevista per la cartellonistica di analogo contenuto

6. I medesimo veicoli possono sostare fuori dagli spazi pubblici appositamente individuati, anche in caso di guasto tecnico a condizione che il messaggio installato sia debitamente coperto. La sosta di breve durata non eccedente i 30 minuti con il messaggio pubblicitario visibile è ammessa in deroga alle norme precedenti solo per esigenze imprescindibili del conducente.
7. Nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, aree di sosta libera o regolamentata, gratuita o a pagamento possono essere istituite con apposite ordinanze previa, ove previsto, deliberazione della giunta comunale anche in deroga alle distanze previste per la equivalente cartellonistica.
8. La sosta delle vele fuori dagli appositi spazi pubblici individuati ai sensi del comma 7 e fuori dei casi indicati dal comma 6 equivale ad una pubblicità priva di titolo autorizzativo.
9. Su spazi privati, a condizione che non siano di ostacolo all'avvistamento e alla comprensione della segnaletica stradale e non coprano dalla distanza di leggibilità i mezzi pubblicitari fissi e previa assenso dei competenti titolari della potestà sull'area, le vele possono essere autorizzate sui piazzali di parcheggio delle zone commerciali e industriali e artigianali in deroga alle distanze previste per la equivalente cartellonistica.

#### **Articolo 53 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
2. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.  
Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq 2 per ogni servizio prestato.
3. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio delle stazioni di servizio della superficie massima di mq 3, e deve rispettare la distanza minima di ml 100 da tutti gli altri cartelli (DPR. 16/12/1992 n. 495, art. 51, comma 7).
4. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal comma 4, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml 20.

#### **Articolo 54 - Pubblicità fonica**

1. All'esterno dei centri abitati, la pubblicità fonica è consentita dall'Ente proprietario della strada nel rispetto dell'art. 59, commi 1 - 3 del DPR 495/92 modificato dal DPR 610/96;

2. All'interno dei centri abitati, ai fini dell'art. 155 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285, agli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori è consentito effettuare pubblicità fonica, esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali secondo i seguenti orari:
  - dal 16/09 al 31/03: dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00;
  - dal 01/04 al 15/09: dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00.
3. I messaggi di pubblico interesse, disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco, possono essere diffusi in tutto il territorio comunale in relazione della natura e allo scopo del messaggio.
4. La pubblicità fonica è ammessa previa autorizzazione del Comune; i messaggi non possono comunque superare i tre minuti ogni ora. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.
5. La pubblicità fonica è vietata nel raggio di 500 mt dalla struttura ospedaliera e strutture sanitarie, dalle scuole e dal cimitero comunale e dai luoghi di culto.
6. La pubblicità fonica, all'interno del centro abitato, è consentita, con le modalità del comma 2 e previa autorizzazione del Comune, a candidati a cariche pubbliche, per il solo tempo della campagna elettorale.

#### **Articolo 55 - Volantinaggio**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire qualsiasi oggetto a scopo pubblicitario, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia e al decoro del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Eventuali oggetti distribuiti a scopo promozionale o pubblicitario devono essere tali da garantire il rispetto della pubblica decenza e da non recare pregiudizio alla sicurezza urbana e alla pubblica incolumità.
3. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
4. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali, o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

#### **Articolo 56 - Pubblicità dei cantieri edili**

1. Il mezzo pubblicitario generalmente utilizzato nei cantieri edili è bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione, quali ponteggi.
2. Superficie pubblicitaria deve essere inferiore al 50% del fronte del ponteggio. La restante parte del telo di protezione del ponteggio può riportare riproduzione del fronte dell'immobile.
3. La pubblicità dei cantieri edili deve rispettare i seguenti criteri e limiti:

- sui ponteggi o sui teloni di copertura dei ponteggi medesimi è consentito installare mezzi pubblicitari e non affissionali, con esclusione delle sorgenti luminose, di dimensioni non superiori alla superficie di appoggio o aderenza che non abbiano oggetto significativo sul suolo pubblico previa analitica relazione in ordine alla relativa sicurezza sottoscritta da tecnico abilitato;
4. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico e su ponteggi di cantiere e su cesate. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.
  5. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, ai fini pubblicitari, il soprintendente rilascia nullaosta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori.

#### **Articolo 57 - Impianti di trasmissione e/o riproduzioni di immagini e altre forme di pubblicità**

1. Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati, su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq. 0,5) a condizione che:
  - siano posizionati nel rispetto di limiti, di fregi, decorazioni e partiture architettoniche e non occludano le eventuali aperture presenti;
  - trasmettano, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali in misura non inferiore al 10% del periodo espositivo di riferimento secondo termini e condizioni da concordare con l'Amministrazione Comunale e garantendo modalità di verifica e controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni immagini variabili effettuate;
  - venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
  - se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le ore 22:00 e riaccesi non prima delle ore 08:00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le ore 23:00 e riaccesi non prima delle ore 07:00 del giorno successivo,
  - se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.
2. E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.

La pubblicità tipo "street marketing" tramite persone circolanti con cartelli (tipo uomini sandwich) è ammessa in genere nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni (marciapiedi, piste ciclo-pedonali o aree pedonali), e nel rispetto di tutte le norme comportamentali relative alla circolazione stradale dei

pedoni. Tale forma di pubblicità può essere abbinata al volantinaggio, con le specifiche di cui all'art.18 del presente Regolamento.

3. La pubblicità tramite palloni frenati, gonfiabili ed altre similari installazioni pubblicitarie temporanee (tipo flyman ecc.) finalizzate all'evidenziazione di un'attività e rientranti nella pubblicità varia, se fissate a terra, potrà essere effettuata su aree private (di proprietà o previo nulla-osta da parte del proprietario), previo ottenimento di apposito nulla-osta da parte degli uffici competenti, sempre che il posizionamento dei mezzi pubblicitari non sia in contrasto con la normativa vigente né possa pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale o la sicurezza della circolazione stradale e non solo.
4. La Giunta Comunale con specifico provvedimento, e con il fine di promuovere attività e/ iniziative di rilevante interesse della città può approvare progetti per l'installazione di mezzi pubblicitari non rientranti nelle tipologie di cui al presente Regolamento. I mezzi pubblicitari non possono in ogni caso contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale marchio e/o logo dello sponsor ed elementi distintivi qualificanti l'attività e/o l'iniziativa.

## **CAPO VI - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Articolo 58 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari**

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del capo IV.

### **Articolo 59 - Preinsegne**

1. I criteri per la collocazione di Preinsegne di cui all'art.51 comma 13 del Regolamento 495/92 sono validi all'esterno dei centri abitati.
2. All'interno dei centri abitati invece, purché l'installazione dell'impianto stesso non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali, si dettano i seguenti criteri: deroga alle distanze minime stabilite dal comma 4, lettere a) b), c), d), dell'art. 51 del Regolamento 495/92
3. Gli impianti di questa categoria, qualora sussistano le condizioni di ingombro, possono essere affiancati tra di loro.

### **Articolo 60 - Insegne di esercizio e pubblicitarie**

1. L'insegna, come viene comunemente chiamata, è un manufatto, luminoso od illuminato, mono o bifacciale atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, nel modo più schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi. Il Nuovo Codice della Strada definisce l'insegna di esercizio come *“...scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle per-*

*tenenze accessorie alla stessa...”; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002, n.1 si afferma che “...possono considerarsi insegna d’esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un’attività commerciale o un’attività diretta alla produzione di beni e servizi”.*

2. Nel caso di insegna posta in luogo diverso dalla sede o fuori dalle pertinenze accessorie questa, viene definita insegna pubblicitaria e classificata come impianto di pubblicità e propaganda.

#### **Articolo 61 - Categoria delle Insegne**

1. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione)
  - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
  - c) frontali;
  - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
  - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
2. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

#### **Articolo 62 - Dimensioni e collocazione delle insegne**

1. Le caratteristiche tipologiche dimensionali ed il posizionamento delle insegne d’esercizio poste fuori dai centri abitati sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R.495/92 e sue successive modificazioni.
2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:
  - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all’asse della carreggiata, 10 mq. e non collocate parallelamente all’asse della carreggiata, 1.50 mq.
  - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.
3. La collocazione delle insegne di esercizio e pubblicitarie e le loro dimensione in centro storico viene disciplinata dal Capo VII del presente Regolamento.
4. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell’edificio non può superare i 2/3 dell’ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,50.
5. Le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml 3,00 (pedonali) e 5,10 (carrabili).

6. Le insegne frontali devono essere installate nel vano di porte e vetrine (nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave), o immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm 20.
7. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale direzionale, possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltrech  sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, anche a tetto o su pensilina, se intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
8. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a ml 6,00; se collocate o aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo.
9. E' vietata l'installazione di insegne sulla facciata degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici ad fatta eccezione per striscioni, locandine, stendardi, gonfaloni e bandiere.
10. E' ammessa, all'interno del centro abitato, l'installazione di insegne sui parapetti di balconi e sulle facciate in deroga ai parametri dimensionali stabiliti, se inserite quali parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
11. Le insegne di case di cura private, di gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici (soggetti ad autorizzazione della Regione Marche) devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  - a) avere dimensioni non superiori a 20.000 cmq (di norma cm 100x200);
  - b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti n  programmati in modo da dare un messaggio variabile;
  - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
  - d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
  - e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
  - f) non pu  essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esiste, un servizio di pronto soccorso.

### **Articolo 63 - Caratteristiche e installazioni di targhe di esercizio**

1. Le targhe indicanti professioni ed attivit  in genere devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa ed avere una dimensione massima di cm 50 x 25.
2. Esse potranno essere realizzate in pietra, cotto, materiale plastico o metallico, in base alle caratteristiche dell'edificio su cui   apposta e dei luoghi ove esso   ubicato.
3. Qualora sia prevista l'installazione di pi  targhe esse dovranno risultare coordinate in un unico disegno e realizzate con lo stesso materiale.
4. Le targhe concernenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliare e le arti ausiliari nelle professioni sanitarie devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm50 x cm60) e i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a 8 cm;
  - b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
  - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Comune;
  - d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
5. Le targhe concernenti case di cura private, i gabinetti, gli ambulatori mono e polispecialistici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60x100) i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezze non superiore a cm 12;
  - b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
  - c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione;
  - d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
  - e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'Impresa ai sensi della normativa vigente;
  - f) il testo riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, svolte nelle strutture sanitarie (case di cura private, i gabinetti, gli ambulatori mono e polispecialistici), nonché i nomi dei titolari professionali dei relativi responsabili deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8 salvo che per il Direttore Sanitario.
6. Le targhe concernenti le professioni e le strutture sanitarie di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività. Quando l'edificio insiste in un complesso recintato le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

#### **Articolo 64 - Targhe pubblicitarie**

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 50 x cm 25.
2. Esse sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
3. Esse potranno essere realizzate in pietra, cotto, materiale plastico o metallico, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.

#### **Articolo 65 - Caratteristiche delle tende**

1. Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta. L'inserimento di scritte, logo, sulle tende, è ammesso purché recanti richiami all'insegna

principale. Vengono assimilati alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiali assimilabile.

2. Le caratteristiche delle tende sono individuate dal Regolamento Edilizio.
3. Le indicazioni pubblicitarie potranno essere esclusivamente di esercizio ed essere collocate, in generale, sul volants. Eccezionalmente è ammesso sul telo l'inserimento di un segno pubblicitario purché di dimensioni proporzionate al telo interessato.
4. Il rilascio di Autorizzazione Edilizia per la collocazione della tenda recante l'indicazione pubblicitaria, è comprensiva dell'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

#### **Articolo 66 - Vetrofanie e Vetrografie**

1. Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive esterne o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.
2. Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido, a mola, ecc. pitture monocromatiche o colorate) che possono risultare interventi di notevole significato, atti a produrre nell'ambiente segni qualificanti, devono sempre essere realizzate con progetto integrato in coerenza con la tipologia di serramento o devanture preesistenti.

#### **Articolo 67 - Inserzioni dipinte, murales tromp l'oeil**

1. Inserzioni dipinte, murales e tromp l'oeil sono ammessi su pareti cieche di edifici esistenti purché presentino soluzioni di elevata qualità formale e di attento inserimento nel contesto ambientale.

#### **Articolo 68 - Insegne di pubblico interesse**

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative all'indicazione di servizi di pubblica utilità. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività: Ospedali, Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Guardia medica, Farmacie, Tabacchi e valori bollati, gli Istituti Scolastici e sedi distaccate, le sedi della Protezione Civile e Croce Azzurra, Poste e Telegrafi.

### **CAPO VII- COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO E DI INTERESSE CULTURALE ED AMBIENTALE**

## **Articolo 69 - Norme generali**

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni di cui ai capi precedenti.
2. All'interno del Centro Storico così come individuato dagli strumenti urbanistici, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio di cui alla lettera c) dell'art. 61, targhe di esercizio e bacheche a muro, così come definite al precedente Capo II e conformi alle prescrizioni contenute nella disciplina particolareggiata del centro storico di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/11/2010 e s.m.i.
3. All'interno del centro abitato del Capoluogo, Casette d'Ete, Cascinare, Castellano, Bivio Cascinare, Cretarola e Luce, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio così come individuate dall'art. 25, lett. a),b),c),e) targhe di esercizio e bacheche a muro così come definite al precedente Capo II e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Per l'informazione sulle attività dei teatri e musei, statali o comunali, e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo.

## **Articolo 70 - Insegne di esercizio**

1. All'interno del Centro storico le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra, gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio ed allineate al filo interno della muratura o del vetro. La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed al filo interno della muratura. È comunque vietata l'installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di apertura ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare tutto lo spazio delimitato dallo stesso.
2. Le insegne relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

## **Articolo 71 - Targhe professionali o di esercizio**

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività è in genere consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte d'ingresso o sullo stipite e realizzate nel rispetto delle norme di cui al Regolamento edilizio.
2. Qualora sia prevista la collocazione di più targhe, esse dovranno essere raggruppate, coordinate da un unico disegno e realizzate in un unico materiale.

### **Articolo 72 - Bacheche a muro**

1. L'uso di bacheche è legato esclusivamente all'esposizione di comunicazioni prive di rilevanza economica da parte di enti o associazioni socio-culturali, sportive o religiose riconosciuti e sedi di partito. E' inoltre ammesso a locali di intrattenimento quali Teatri e Cinema.
2. Le bacheche utilizzate a tale scopo potranno essere collocate esclusivamente nelle immediate adiacenze delle sedi ove viene esercitata l'attività e avere dimensione massima di cm. 80 per cm. 120, una sporgenza massima dal filo esterno della muratura non superiore a 5 centimetri e dovranno essere prive di illuminazione.
3. Non è consentito l'utilizzo di bacheche come spazio porta insegna.
4. È consentita l'installazione di bacheche per i servizi di pubblica utilità di cui all'art.31 con dimensioni massime di cm. 50 per cm. 30 che potranno essere illuminate.
5. Gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande potranno esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi tramite "vetrinette porta-menù". Le stesse dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Tuttavia, in casi particolari nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso, qualora siano prospicienti strade diverse. Le vetrinette porta-menù hanno una dimensione massima di cm 100x60 e possono essere illuminate.
6. La medesima funzione potrà essere attuata con l'ausilio di una "lavagna" da collocare o in sostituzione della vetrinetta porta menù oppure nell'ambito del plateatico, delle dimensioni di cm 100x70.

### **Articolo 73 – Tende**

1. Le tende esterne sono collocate secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio e dal Piano particolareggiato del centro storico.

### **Articolo 74 - Vetrofanie e vetrografie**

1. La realizzazione di vetrofanie e vetrografie è ammessa nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 66.

### **Articolo 75 – Materiali ammessi**

1. Per quanto non espressamente previsto nell'installazione di mezzi pubblicitari in centro storico, si rimanda alla disciplina particolareggiata del centro storico di cui alla D.C.C n. 35 del 15/11/2010 e s.m. e i.

## **CAPO VIII - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### **Articolo 76 - Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione.**

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda su tutto il territorio comunale deve presentare domanda ed ottenere autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'art. 23, comma 4, del Codice della Strada è di competenza:
  - a) del Comune per le strade comunali e per i tratti delle strade provinciali correnti all'interno di centri abitati, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;
  - b) dalle rispettive amministrazioni per le strade regionali, provinciali e di proprietà di altri enti;
  - c) della direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade per le autostrade statali;
  - d) della società concessionaria per le autostrade in concessione.
3. L'istanza telematica di rilascio di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari nelle strade comunali e per i tratti delle strade provinciali correnti all'interno di centri abitati deve essere presentata al SUAP del Comune.

#### **Articolo 77 – Termini di validità dell'autorizzazione**

1. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.
2. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti fissi (pubblicitari di cui all'art. 40 del presente Regolamento) ha validità per un periodo di tre anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.
3. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità da 15 giorni antecedenti l'evento e fino alle ventiquattro ore successive allo stesso.
4. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori riguardanti il lancio di iniziative commerciali ha validità per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile per soli ed ulteriori tre mesi a condizione che non sono state apportate modifiche alla situazione da cui è scaturito il rilascio dell'autorizzazione originaria.
5. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 3 possono essere accolte con la sola osservanza dei limiti di distanza previsti dall'art.45 del presente Regolamento.

#### **Articolo 78 - I termini di rilascio dell'autorizzazione**

1. I tempi del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti:

- a) 30 (trenta) giorni per la pubblicità relativa a manifestazioni, eventi e iniziative e per la pubblicità non superiore a tre mesi;
  - b) 60 (sessanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto.
2. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sono raddoppiati nelle seguenti ipotesi:
- a) espletamento dell'istruttoria relativa all'installazione di impianti innovativi, di arredo urbano e di progetti particolari;
  - b) qualora il responsabile del Servizio ravvisasse, per ogni procedimento, la necessità di acquisire pareri di altri uffici comunali e/o altri Enti.

#### **Articolo 79 - Presentazione della domanda**

1. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico Attività Produttive esclusivamente con modalità telematica.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale fatta eccezione per gli impianti di pre-insegne o altri impianti multipli ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze.
3. Il SUAP competente, entro i termini di cui al precedente articolo, deve concedere o negare l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato.
4. E' escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine.
5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla ricevuta rilasciata dal SUAP. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il termine di cui sopra decorre dalla acquisizione di tale provvedimento.

#### **Articolo 80 – Autorizzazione triennale. Rinnovo.**

1. L'autorizzazione triennale all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile presentando apposita richiesta telematica al SUAP, almeno 90 giorni prima della scadenza naturale.
2. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre comportano la richiesta di una nuova autorizzazione.

#### **Articolo 81 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- b) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - d) su ogni cartello autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
    - amministrazione rilasciante;
    - soggetto titolare;
    - numero dell'autorizzazione;
    - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
  3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
  4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

#### **Articolo 82 - Interventi di sostituzione e modifica**

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione triennale, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o un altro mezzo pubblicitario, deve presentare comunicazione al SUAP, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, ove il SUAP non richieda integrazioni, la richiesta s'intende accolta.

#### **Articolo 83 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata prima della naturale scadenza fissata in anni 3 (tre) per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.
2. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) per scadenza del termine di cui all'art. 45 " autorizzazione triennale e rinnovo"
  - b) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - c) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;  
per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;

- d) per mancata corresponsione dell' imposta per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuta al Comune;
- e) per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto.

#### **Articolo 84 – Autorizzazione. Esclusioni.**

1. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente Regolamento nei seguenti casi:
  - a) i cartelli di cantiere, compresa l'eventuale pubblicizzazione dei materiali edili ed impiantistici utilizzati, purché posti all'interno del cantiere di riferimento, limitatamente alla durata dello stesso e della superficie massima di mq 3 complessivi per ogni facciata o lato del cantiere;
  - b) le insegne di esercizio, supportate da telo delle dimensioni non superiori a quelle preesistenti, sui ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A condizione che il mezzo pubblicitario riguardi l'attività preclusa alla vista dal ponteggio stesso, sia collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli e non precluda la visibilità dei segnali stradali;
  - c) gli avvisi di locazione o vendita di un immobile di forma rettangolare (dimensione massima m. 0.50 x 0.50) posizionati sullo stabile cui si riferiscono a condizione che non contengano forme pubblicitarie quali riferimenti, loghi di agenzie immobiliari, intermediatori, ecc. e comunque qualsiasi segno pubblicitario in genere;
  - d) la pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, di forma rettangolare (dimensione massima di m. 0.40 x m. 0.50), posta sulle facciate e/o gli spazi esterni degli esercizi di vendita;
  - e) le targhe non luminose reclamizzanti centri autorizzati di revisione dei veicoli delle dimensioni massime di cm. 30 x 50;
  - f) i simboli di Poste e Telegrafi, Monopoli di Stato e Farmacie;
  - g) le insegne di pubblico interesse di cui all'art. 68;
  - h) un menù delle dimensioni massime di m. 1,00 x 0,80 da installare o su un cavalletto amovibile, non luminoso, per ogni pubblico esercizio o attività, da posizionare in proprietà privata, prospiciente all'entrata degli esercizi ed esclusivamente negli orari di apertura, o su altra idonea struttura regolarmente autorizzata;
  - i) cartelli indicanti il limite di proprietà delle dimensioni massime di mt. 0,35 x 0,25;
  - j) i manifesti, gli striscioni e gli stendardi installati per manifestazioni temporanee all'interno delle aree adibite ad esse se interdette al transito veicolare e a condizione che non siano visibili dalle strade aperte al transito, per la sola durata della manifestazione e reclamizzanti attività o associazioni o sponsor inerenti la stessa;
  - k) gli striscioni e tutte le forme pubblicitarie apposte all'interno dei campi e delle strutture sportive, purché non visibili da strade pubbliche.

### **Articolo 85 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo si fa rinvio, nell'ordine, alle norme del Codice della Strada di cui al D.lgs 285/92 e del relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 495/92, alle norme relative al canone unico di cui alla Legge n.160/, ai restanti regolamenti comunali, ai principi generali dell'ordinamento e agli usi e consuetudini locali.

### **Articolo 86 - Norma transitoria**

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria e comunque entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente titolo.

## **CAPO IX - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

### **Articolo 87 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone**

1. Le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:
  - a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
  - b) la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le vie, strade, piazze ed aree pubbliche cittadine vengono suddivise in due categorie: "normale" e "speciale", (rientrano nelle precedenti categorie anche le pubbliche affissioni), e appartengono alla categoria speciale quelle elencate nell'allegato "B" del presente Regolamento. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la categoria normale. Per la categoria speciale è prevista una maggiorazione del 150% sulla tariffa prevista per la categoria normale mediante l'utilizzo di un coefficiente moltiplicatore.
  - c) la durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
2. Al fine di tenere conto degli elementi di cui al punto 1 sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa standard. Le tipologie di diffusione pubblicitaria che sono soggette all'applicazione dei

coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicate nell'allegato alla Delibera di Giunta Comunale.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

### **Articolo 88 - Modalità per l'applicazione delle tariffe e la determinazione del canone**

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

2. Norme a carattere generale:

a) Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.

b) Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

c) la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica e territoriale e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo e l'ultimo anno di applicazione, l'importo del canone è determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese. Per tipologie di esposizione pubblicitaria temporanea per le quali il canone è rapportato alla superficie del mezzo, la tariffa standard giornaliera si applica per periodi di validità di un mese o frazione di esso. Il canone è calcolato moltiplicando tale tariffa per il coefficiente di valutazione economica e territoriale, per il numero dei metri quadrati e per il numero di mesi di esposizione considerando per intero le frazioni di mese. Per le altre fattispecie di diffusione temporanea, non ricadenti nel periodo precedente, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per il numero di giorni di esposizione, per il coefficiente di valutazione economica.

d) Le superfici inferiori al metro quadrato sono arrotondate per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sono arrotondate al mezzo metro quadrato.

e) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

f) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;

g) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;

h) si considera luminosa la diffusione pubblicitaria effettuata tramite mezzi:

1. luminosi: ove l'illuminazione è costituita da una sorgente interna ottenuta mediante corpi luminosi posti internamente al cassonetto (filamenti neon).

2. illuminati: ove l'illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il mezzo dall'esterno in maniera diretta, indiretta o riflessa;

i) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;

3. Norme specifiche:

a) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività; alle altre tipologie di diffusione pubblicitaria poste all'intersezione di una via in categoria normale con una in speciale, se visibili da quest'ultima, si applica la maggiorazione prevista per la categoria più importante.

b) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;

c) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi e viene differenziato in base all'utilizzo per conto proprio dell'impresa o per conto terzi.

d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

e) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;

f) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;

g) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

h) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne

l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;

- i) e' considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l' iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da piu' moduli componibili.

#### 4. Pubblicità su veicoli in genere:

- a) La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti del Codice della Strada ed è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d' uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- b) Il canone, per i veicoli di cui alla lettera precedente è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- c) Ai veicoli ad uso speciale, (camion vela e similari), in sosta con pubblicità nello stesso punto per più di quarantotto ore, si rende applicabile il canone a prescindere dalla residenza/sede del proprietario. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio o il soggetto pubblicizzato.
- d) sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, i messaggi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi offerti, o qualsiasi altra indicazione o raffigurazione atta a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato, apposti in aggiunta alle indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, o in sostituzione di esse, si applica apposita tariffa forfettaria annuale indicata nell' allegato alla Delibera di Giunta Comunale;
- e) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

#### **Articolo 89 - Esenzioni**

##### 1. Sono esentati dal pagamento del canone:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;

- c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.
- q) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva (intesa come somma delle superfici arrotondate per ogni singola insegna) non superiore a 5 metri quadrati. Se la superficie complessiva di cinque metri quadrati viene superata, il canone viene calcolato sull'intera superficie (e non sulla parte eccedente). Le singole insegne unitarie, riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio, (il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente), sia il marchio o il nome di un prodotto o di un servizio offerto, se contenuti nello stesso mezzo, sono assimilate a quelle di esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta, (e dell'eventuale esenzione), sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni e dei servizi. Gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli di esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati o servizi offerti, non sono considerati insegne di esercizio e non sono pertanto passibili di esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione valgono ovviamente, (oltre al non superamento dei 5 metri quadrati di superficie), le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne di esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili, (concessionari monomarca), nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui, (come per Banche, assicurazioni ecc...), oltre all'unità principale o alla sede esistano unità secondarie, (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi.
- r) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Sant'Elpidio a Mare riguardante la propria attività istituzionale;
- s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;

- t) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- u) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;

#### **Articolo 90 - Riduzioni**

1. La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per:

- a) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative degli enti pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che:
  - la loro superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale;
  - ogni sponsor o logotipo non superi il limite massimo di trecento centimetri quadrati.
- b) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

#### **Articolo 91 - Dichiarazioni e disdette per particolari fattispecie di diffusione pubblicitaria**

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, (così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019), da comunicarsi per iscritto all'ufficio preposto alla gestione del Canone pubblicitario contestualmente all'inizio della diffusione pubblicitaria. Si elencano di seguito le tipologie:

- a) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine con la data di scadenza.
- b) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno

precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

c) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Riguardo ai veicoli ad uso speciale di cui all' art. 88 comma 4 lettera c), al fine dell' effettuazione, su uno stesso punto del territorio comunale, della diffusione pubblicitaria per una durata superiore alle 48 ore, la dichiarazione va presentata al Comune anche se quest' ultimo non costituisce sede o residenza del proprietario del veicolo. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli o soste con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

d) Per le pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

e) I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

f) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

g) sono tenute inoltre alla presentazione della dichiarazione le altre fattispecie, non soggette al rilascio del titolo autorizzativo, non ricomprese nel presente articolo.

2. Infine per le tipologie di esposizioni pubblicitarie non soggette al rilascio del titolo autorizzativo, di cui alle lettere c) – d) – e) – f) del presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita comunicazione di cessazione da comunicarsi per iscritto all' ufficio preposto alla gestione del Canone pubblicitario.

## TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI

### Articolo 92 - Caratteristiche degli impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi per le affissioni sono distinti, in base alle loro caratteristiche e dimensioni in:
  - tipo “poster”: impianto mono o bifacciale collocato a muro o a terra su supporti propri (dimensioni:m.t.6x3);
  - tipo “standard”: impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni: cm 140x100; cm 200x140 e cm 280x200), che verticalmente (dimensioni: cm100x140, cm 140x200 e cm 70x100);
  - tipo “tabella”: cornice o quadro monofacciale, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm 70x100;
  - tipo “trespolo” o “Totem”: impianto perifacciale o cilindrico, collocato a terra su supporto proprio (dimensioni di ogni pannello espositivo: cm 140x200);
2. Gli impianti per affissioni “tipo poster” sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml 6 x 3, racchiuso da una cornice di materiale plastico, metallico o legno, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell’ambiente circostante. Qualora l'impianto sia collocato a terra esso dovrà essere sostenuto da due o più montanti in modo tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. L’impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell’impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. L’impianto, nei centri abitati, dovrà essere posto in modo che la cornice inferiore si trovi ad una distanza da terra non inferiore a ml 0,60 e non superiore a ml 1,00.
3. Gli impianti fissi “tipo standard” dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico, senza discontinuità superiore, in modo da conferire all’insieme un maggior grado di stabilità laterale, opportunamente verniciato con colore da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui viene installato. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cui al precedente comma 1, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile, al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L’impianto dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell’impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. L’impianto, nei centri abitati, dovrà essere posto in modo che la cornice inferiore si trovi ad una distanza da terra non inferiore a ml 0,60 e non superiore, a ml 1,00.
4. Per il Centro Storico è prevista l’installazione di standardi particolari realizzati in ghisa da utilizzare esclusivamente per affissioni istituzionali e funebri.
5. Gli impianti del tipo, “tabella” potranno essere realizzati in metallo o legno opportunamente trattato

per resistere agli agenti atmosferici e dotati di cornice perimetrale. Essi dovranno essere fissati al muro ad una altezza da terra non inferiore a ml 1,00. Le cornici riprendono i colori stabiliti per gli standardi delle stesse zone.

6. Gli impianti di affissione tipo “trespolo” o “totem” potranno essere plurifacciale o cilindrici. La struttura portante di sostegno dovrà essere realizzata in profilato metallico o in materiale plastico, opportunamente dimensionata e rinforzata da eventuali traverse, in relazione ai carichi dinamici e statici sopportati dalla struttura medesima. L'impianto dovrà avere un colore di norma grafite opaco e potrà essere arricchito con elementi decorativi vari. Eventuali altri colori dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni standard di cm 140x200, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti in alluminio per mezzo di viti tipo brugola, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio estruso non verniciato, il tutto facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà essere dotato inoltre di una targhetta mono o bifacciale indicante il concessionario o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. Il pannello pubblicitario, nei centri abitati, dovrà essere posto in modo che la cornice inferiore si trovi ad una distanza da terra non inferiore a ml 0,60 e non superiore a ml 1,00.
7. Tenuto conto della popolazione residente e turistica di Sant'Elpidio a Mare, la superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi 500 mq. di cui il 20% riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica. Le superfici sopraindicate possono essere rideterminate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 Ottobre e che entra in vigore da 1 gennaio dell'anno successivo.
8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. Il Comune provvederà al rimborso del diritto o dell'imposta già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

### **Articolo 93 – Servizio delle Pubbliche Affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## **Articolo 94 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica l'aumento indicato nell'allegato alla Delibera di Giunta Comunale.
3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 %.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'art. 102 c. 5 del presente Regolamento.
6. Per le affissioni effettuate sugli impianti situati nelle vie in categoria speciale, è prevista una maggiorazione del 150% sulla tariffa della categoria normale mediante l'utilizzo di un coefficiente moltiplicatore.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 95 - Riduzioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 96;
  - b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui

citazioni singolarmente superano i trecento centimetri quadrati o complessivamente superano il 10% della superficie del manifesto, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

#### **Articolo 96 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche regionali, per il parlamento europeo ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

#### **Articolo 97 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle h. 20:00 alle h.07:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di euro 28,40 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

#### **Articolo 98 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### **TITOLO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI**

#### **Articolo 99 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere

effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine del 31 Gennaio.

4. E' ammessa la rateazione qualora l'importo del canone per l'occupazione e per la diffusione pubblicitaria superi, rispettivamente, euro 250,00 ed euro 1.500,00.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

6. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

7. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

8. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Titolo III del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

#### **Articolo 100 - Versamenti e rimborsi**

1. Gli incassi a titolo di accertamento e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno.

2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.

3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

4. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito entro 180 giorni dalla richiesta e sono dovuti interessi di legge

5. La rimozione, la copertura o l'oscuramento della pubblicità permanente, effettuate su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, successivamente al 31 Marzo di ogni anno, non danno diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per l'anno in corso.

## **Articolo 101 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente/funziionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge oltre al rimborso delle spese. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.

3. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- c) se l'importo è inferiore a quelli stabiliti nell'articolo 99 comma 4 del presente Regolamento.
- d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5 Il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio; per importi superiori a quelli stabiliti dall' art. 99 comma 4 è ammesso il pagamento in quattro rate scadenti il 31.1 – 31.3 – 30.6 – 30-09 di ogni anno.

6. In caso di mancato pagamento di due rate successive, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in via coattiva con maggiorazione di spese di riscossione.

## **TITOLO VII – SANZIONI, INDENNITÀ ED ACCERTAMENTI**

### **Articolo 102 - Sanzioni e indennità per occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di **un'indennità** pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.

3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio del titolo autorizzativo.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Nei casi di omesso, parziale versamento del canone, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 2 lettera b) del presente articolo. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della L. 160/2019.

7. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.

9. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

10. S'intendono abusive le occupazioni di suolo pubblico realizzate in assenza del prescritto titolo autorizzativo o, comunque, in difformità rispetto allo stesso.

11. S'intendono abusivi i mezzi pubblicitari e di propaganda installati senza preventiva autorizzazione o, comunque, esposti in difformità della medesima

### **Articolo 103 - Sanzioni accessorie**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi. entro 3 giorni dalla contestazione e/o dalla contestazione della violazione facendone menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione, salvo diversa specifica disposizione di legge o regolamentare.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la rimozione, custodia e magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

### **Articolo 104 - Autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente/funziionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funziionario responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

### **Articolo 105 - Attività di verifica e controllo**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è

affidata le gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. L'ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

#### **Articolo 106 – Riscossione coattiva**

1. Come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 la riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73;
2. La riscossione coattiva viene svolta dal Comune o dal concessionario incaricato

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 107- Disposizioni transitorie**

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, sino al 31 dicembre 2021, o fino alla diversa data successiva stabilita con delibera di Giunta, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

#### **Articolo 108 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si

applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 846 della L. 160/2019 si può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

5. Al fine di cui al comma precedente, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del presente canone e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

## **ALLEGATO "A" ELENCO DELLE STRADE E DELLE AREE DEL COMUNE CLASSIFICATE AI FINI DEL CANONE OCCUPAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa più elevata.

### **STRADE DI - I° CATEGORIA**

Via Adda, Via Adige, Via D. Alighieri, Via Allegrini, Via G. Amendola, Via Angeli, Via F. Antonicelli, Via XXV Aprile, Via L. Ariosto, Via Arno, C.so Baccio, Via Baker, Via Bartolucci, Via Bassotti, Via Berdini, Via N. Bixio, Via Boccette, Str. Brancadoro, Via Brenta, Via Briotti, Via G. Brodolini, Via Bulgarini, Via Cairoli, Via Calamandrei, Via Calatafimi, Via I. Calvino, Via Campanella, Via Canuti, Via Caprera, Via Carducci, Via Carini, Str. Cascinare, Via Cassini, Via Castelfidardo, Str Castellano, Via Cavour, Via Celeste, Via Cialdini, Via Cocciari, Via Confalonieri, Str. Corva, Via A. Costa, Via della Costituzione, Via Crispi, Via Cunicchio, Str. Cura Mostrapiedi, Via Curiel, Via D'Annunzio, Via M. D'Azeglio, Via C.A. Dalla Chiesa, Via A. De Gasperi, Via E. De Nicola, Via Dei Mille, Via G. Di Vittorio, Via Don B. Berdini, Via Don Minzoni, Via L. Einaudi, Via A. Elia, Via Emilia, Via Errighi, P.le Europa, Via Faleriense, Via Fassitelli, Str. Fontanelle, Str. Fonte di Mare, Via U. Foscolo, Via Fratelli Bandiera, Via Fratelli Rosselli, Str. Fratte, Str. Galilea, Via Anita Garibaldi, Corso G. Garibaldi, Via Gherardini, Via M. Giola, Via B. Giordano, Via 4 Giornate di Napoli, Via Gobetti, Via Gradini, Via Isonzo, Via V. La Masa; Via Lazio, P.zza G. Leopardi, Via Liguria, Via Lippi, Via R. Lombardi, Via Lombardia, Via E. Lussu, Via Machiavelli, Via 1 Maggio, P.le Magnalbo', P.le Mallio, Via Mameli, Via Manin, Via Marche, Via C. Marchesi, P.le Marconi, Via Maroncelli, Via Marsala, Via Martiri di Belfiore, Via 8 Marzo, Via Massi, P.zza Mazzini, Via Medaglia, Via C. Menotti, Via Mercantini, Via Metauro, Via Milazzo, Via Mincio, Str. Montegranares, Str. Monturanese, Via E. Morante, Via A. Moro, Via Moschini, Str. Mostrapiedi I, Via A. Murri, Via P. Nenni, Via P. Neruda, Via Nievo, Via Papa Giovanni XXIII, Via F. Parri, Via G. Pascoli, Via S. Pellico, Via Pennesi, Via F. Petrarca, Via Piave, Via Piemonte, Via Pilo, Via Pisanelli, Via Po', Via Ponte Rotto, Via Ponti Oscuri, Via Porta Canale, Via Porta Romana, Via Prati, Via Quarto, Via E. Ragionieri, Via C. Ravera, Str. Rene, Via Risorgimento, Viale Roma, Via Romagna, Via G. Rossa, Via Rubicone, Via R. Ruffilli, Via Sardegna, Via Sartori, Via Schiaffino, Via Sibillini, Via I. Silone, Via Sirtori, Via della Solidarietà, Via I. Svevo, Via Tagliamento, Via Tanaro, Via Tasso, Via Teano, Via U. Terracini, Via Tevere, Via Ticino, Via Tirso, Via Tommaseo, Vic. Della Torre, Via Torrioni, Via Toscana, Via F. Turati, Piazza Umberto I, Via Umbria, Via G. Ungaretti, Via Vecchi, Via Veneto, Via Volturmo.

### **STRADE DI - II° CATEGORIA**

Str. Bracalente,, Str. Calcinara, Via Carmine, Str. Cerretino, Str. Cerreto, Str. Cretarola, Via L. Da Vinci, Str. Elpidiense, Str. Fonte Lebrige, Str. Gabbie, Via G. Galilei, Str. Iachini, Str. Lungo Chienti, Str. Lungo Ete, Str.

Lungo Tenna, Str. Mignani, Str. Molino I, Str. Molino II, Str. Monte Taccone, Str. Monte Travaglioso, Str. Mostrapiedi II, Str. Osteria Vecchia, Str. Palombara, Str. Piane d' Ete, Str. Piannenza, Str. Pozzetto, Str. Raccosta, Str. Rio Maggio, Str. Rota Martina, Str. San Giuseppe, Str. S. Pietro, Strada S. Caterina, Str. S. Croce, Str. S. Lucia, Str. Sapienza, Str. Sette Camini, Via Valle del Profico, Via Valle della Morte, Via Vecchia Porto, Via A. Volta.

## **ALLEGATO "B" ELENCO DELLE STRADE E DELLE AREE DEL COMUNE CLASSIFICATE AI FINI DELLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione pubblicitaria, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie: NORMALE e SPECIALE.

2. Nel caso in cui la diffusione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

A) **CATEGORIA NORMALE:** Sono ricomprese nella categoria "normale" tutte le strade ad eccezione di quelle inserite nella categoria speciale.

B) **CATEGORIA SPECIALE:** Sono ricomprese nella categoria "speciale" le strade di maggiori importanza e considerate tali per il flusso turistico, le manifestazioni pubbliche che vi si svolgono, l'intensità demografica, gli insediamenti commerciali, la densità del traffico pedonale e veicolare e sono le seguenti:

- S.P. n.8 BRANCADORO (da rotatoria con S.P. n.94 a rotatoria con S.P. n.219)
- STRADA MOSTRAPIEDI (da rotatoria con S.P. n.8 fino al confine con comune di Montegranaro)
- STRADA MOSTRAPIEDI II (da bivio con Via Bernardo della Valle fino all'intersezione con strada comunale Sapienza)
- VIA BERNARDO DELLA VALLE
- VIA ENRICO FERMI
- VIA GALILEO GALILEI
- VIA IACHINI
- VIA ALESSANDRO VOLTA
- VIA LEONARDO DA VINCI
- S.P. n.219 TRANSCOLLINARE ETE MORTO (da rotatoria con S.P. n.8 fino al bivio con Via Goffredo Mameli)

## ALLEGATO "C" ELENCO DELLE VIE E STRADE DEL CENTRO STORICO

CODICE	DENOMINAZIONE
104	CORSO BACCIO
105	VIA BAKER
107	VIA BASSOTTI
109	VIA BOCCETTE
111	VIA BRIOTTI
113	VIA BULGARINI
116	VIA CANUTI
119	VIA CASSINI
124	VIA CUNICCHIO
129	VIA ERRIGHI
130	VICOLO FASSITELLI
135	VIA GHERARDINI
136	VICOLO GRADINI
140	VICOLO LIPPI
143	PIAZZALE MALLIO
145	VICOLO MASSI
146	VIA MEDAGLIA
160	VIA PENNESI
167	VIA PONTI OSCURI
180	VICOLO SARTORI
186	VICOLO TORRE
187	VIA TORRIONI
189	PIAZZA UMBERTO I (PIAZZA MATTEOTTI)
1001	PIAZZA GRAMSCI
1002	PIAZZA CESARE BATTISTI
1003	PIAZZA MATTEOTTI